

AULA 'A'
ESAME REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DATA



16 NOV. 2020

25976/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 26518/2016

Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Cron. 25976
Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Rel. Consigliere - Rep.
Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - Ud. 04/03/2020
Dott. GIUSEPPINA LEO - Consigliere - CC
Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26518-2016 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA (omissis),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
(omissis) in proprio, (omissis) in
proprio, elettivamente domiciliati in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato
(omissis) ;

2020

- **ricorrenti** -

832

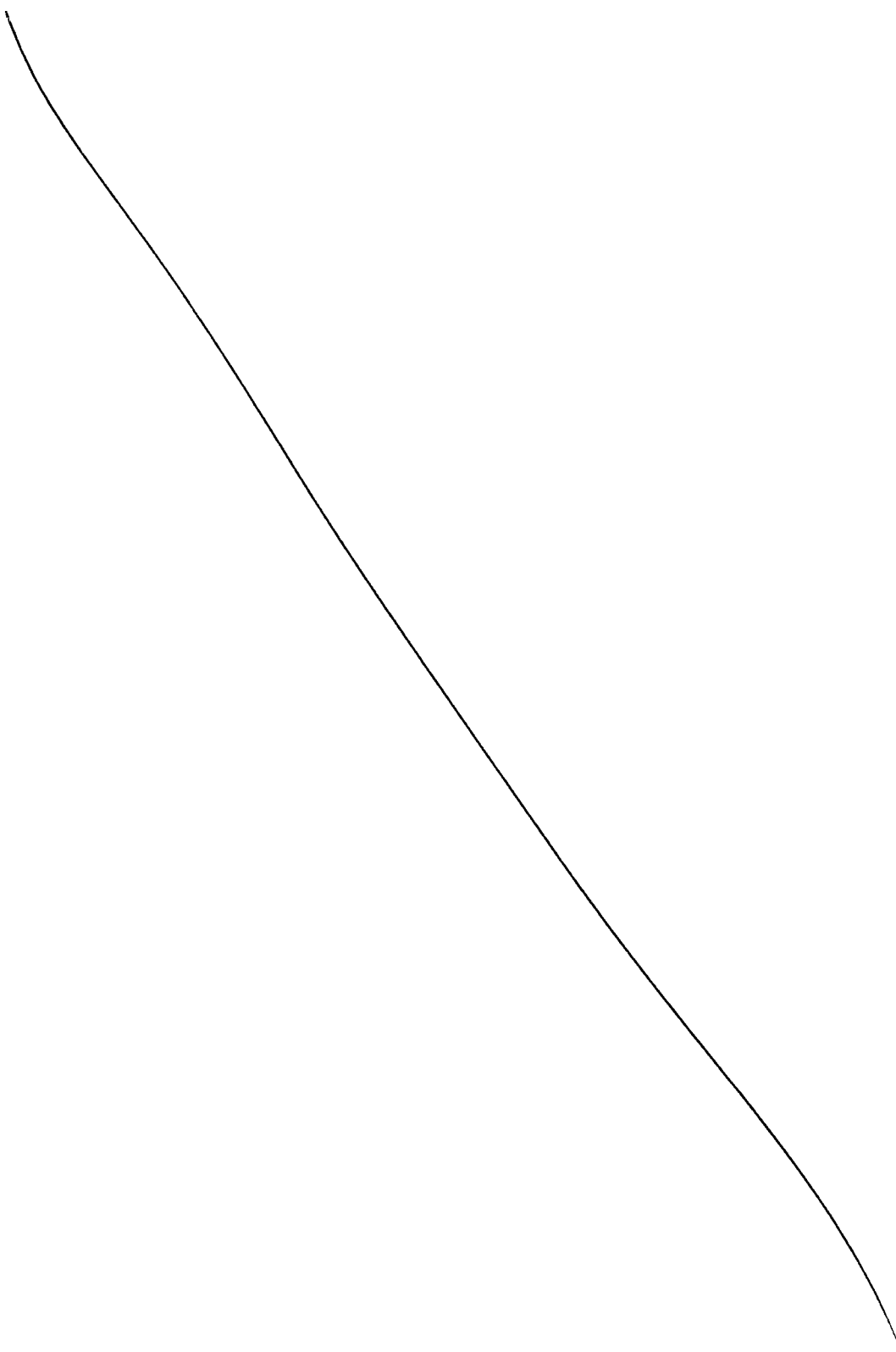
contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in
(omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta

e difende;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 3842/2016 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/09/2016 r.g.n.
2855/2013.





RILEVATO CHE

(omissis) proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti con cui ~~la sentenza~~^{la sentenza} respinte le sue domande dirette alla condanna della A.S.D. Atletica (omissis) (oltre al l.r. (omissis) ed a (omissis) in proprio) al pagamento, in suo favore, di €. 70.098,55, oltre indennità sostitutiva del preavviso, a titolo di retribuzioni non percepite per l'attività di lavoro subordinato prestata in favore della ASD dal luglio 2001 al dicembre 2005.

Nella resistenza delle controparti, la Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata l'8.9.16, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava gli appellati in solido al pagamento in favore della (omissis) di €.34.426,92 oltre accessori di legge (ritenendo sussistente un rapporto di lavoro subordinato part-time), compensando per metà le spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso la ASD, il (omissis) ed il (omissis), affidato a cinque motivi, cui resiste la lavoratrice con controricorso.

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell'art. 416 c.p.c. (ex art. 360 n. 4 c.p.c.), avendo ^{la Corte} ritenuto ~~esserci~~ formata la prova della subordinazione (delle prestazioni lavorative della ricorrente) in virtù del principio di non-contestazione, laddove invece la sussistenza delle stessa era stata contestata negli atti di primo e secondo grado.

Il motivo è infondato posto che, come sottolineato dagli stessi ricorrenti, la sentenza impugnata ha accertato l'esistenza della subordinazione sulla base delle unanimesi deposizioni dei testi escussi (pag.9 ricorso).

Col secondo motivo i ricorrenti denunciano l'omesso esame di fatti decisivi e controversi in relazione alla sussistenza o meno del vincolo di subordinazione (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), essendosi ritenuta formata la prova della subordinazione sulla base delle deposizioni di tre testi, ^{che si sia} senza ~~tenuto~~ conto del fatto decisivo e controverso della qualificazione



fornita dalla (omissis) alla sua rinuncia alla collaborazione con l'associazione, incompatibile con un vincolo di subordinazione.

Il motivo, che presenta diversi profili di inammissibilità stante la richiesta rivisitazione delle deposizioni testimoniali ivi indicate, è comunque infondato basandosi sulla pretesa definizione dell'attività lavorativa svolta dalla (omissis) come collaborazione, concetto presente nell'archetipo stesso della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c.

Col terzo motivo i ricorrenti denunciano l'omesso esame di fatti decisivi e controversi in relazione alla sussistenza o meno della sporadicità delle prestazioni (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), essendosi ritenuta formata la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato senza ~~che~~ ^{si sia} tenuto conto del fatto decisivo e controverso della natura episodica e sporadica delle prestazioni, quantomeno negli anni 2001, 2002 e 2003, anni in cui risultano agli atti solo 2 "emails" per il primo anno, un fax e una "email" per il secondo e 1 "email" per il terzo.

Il motivo è inammissibile in quanto diretto alla rivalutazione del materiale istruttorio, in contrasto col novellato n.5 dell'art. 360, co.1, c.p.c., senza considerare che la sentenza impugnata ha accertato che la Kozul svolse sempre mansioni di segretaria e ricevette molte decine di emails (contenenti direttive di lavoro) in tale periodo dal (omissis) .

Col quarto motivo i ricorrenti denunciano l'omesso esame di fatti decisivi e controversi in relazione alla sussistenza o meno della gratuità delle prestazioni (art. 360 n. 5 c.p.c.), essendosi ritenuta formata la prova della esistenza del rapporto di lavoro subordinato senza ^{che si sia} tenuto conto del fatto decisivo e controverso che la (omissis) fosse una volontaria della organizzazione del Meeting di Atletica.

Anche tale motivo è inammissibile impingendo nel merito e nelle deposizioni testimoniali raccolte, di cui si pretende una diversa valutazione in contrasto col novellato n.5 dell'art. 360, co.1, c.p.c.

Col quinto motivo, relativamente alla posizione di (omissis) in proprio, denunciano la violazione dell'art. 38 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. posto che il presidente e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta (obbligata in via principale) è stato condannato in solido con l'associazione, in difetto del presupposto di legge dell'aver agito in nome e per conto dell'associazione, giacché la



prospettazione attorea era pacificamente nel senso che alla sua assunzione avesse provveduto in via esclusiva il vice presidente.

Il motivo è fondato.

L'art. 38 c.c. prevede, allo scopo di contemperare l'autonomia patrimoniale dell'associazione ed il diritto di credito dei terzi nei suoi confronti, per un verso che "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti (solo) sul fondo comune" e per altro verso che "Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione."

Ne consegue che i (meri) rappresentanti dell'associazione (nella specie il (omissis) , presidente) non rispondono in proprio delle obbligazioni assunte dall'associazione (cfr. Cass. n. 8752\17), potendo i creditori far valere i loro diritti solo sul fondo comune (art.37 c.c.), rispondendo invece personalmente solo coloro che hanno agito personalmente in nome e per conto dell'associazione (nella fattispecie pacificamente il (omissis)).

Il principio dell'irrelevanza della sola carica di legale rappresentante è confermato dalla responsabilità sussistente anche per i rappresentanti dell'associazione che abbiano tuttavia di fatto gestito il rapporto di lavoro (Cass. n. 12886\14).

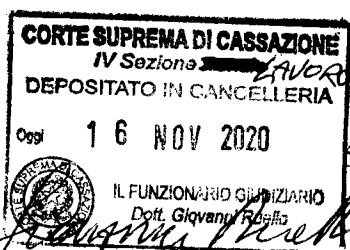
La sentenza impugnata deve dunque cassarsi in relazione all'ultima censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia e segnatamente per accertare in quale misura la (omissis) possa far valere in tutto o in parte le sue pretese sul fondo comune dell'Associazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso ed accoglie il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 4 marzo 2020

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO



Il Presidente
(dr. Umberto Berrino)

Umberto Berrino

